

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 settembre 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cristescu Margareta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.**

### IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CEE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Vista l'istanza con la quale la signora Cristescu Margareta, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento dei titoli professionali di «Cosmetican» - Manicchiurist e Pedichiurist e Massaggiatore mantenimento, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto l'art 5 comma 1 lettera l) dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere a), b) e c);

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera a), del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei Servizi, espresso nella seduta del 18 giugno 2009, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, ai fini del riconoscimento dei titoli professionali di «Cosmetican» - Manicchiurist e Pedichiurist- e - Massaggiatore mantenimento- per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che i titoli professionali in possesso della richiedente, corrispondono per durata e contenuti alla formazione professionale italiana, e soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

#### Articolo unico

I titoli professionali di «Cosmetican»-Manicchiurist e Pedichiurist- e -Massaggiatore mantenimento- certificati convalidati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale rumeno conseguiti dal 2002 al 2004, dalla sig. Cristescu Margareta nata a Slobozia il 27 agosto 1972,

sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2009

*Il direttore generale:* MANCINI

09A12808

DECRETO 18 settembre 2009.

**Istituzione della Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.**

## IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio - che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - ed in particolare il considerandum 22 nonché gli articoli 9 e 42 concernenti la necessità di consultazioni con consumatori e produttori;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante «misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, ed in particolare l'art. 1, che, tra l'altro, istituisce il Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, che - nel disciplinare l'organizzazione e le competenze del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - istituisce, tra l'altro, il Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, cui sono affidate, in particolare, anche le funzioni relative alla Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 settembre 2003 e successive modificazioni, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, che attribuisce all'ufficio III del predetto Segretariato lo svolgimento delle nominate funzioni relative alla Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare;

Ravvisata la necessità di procedere all'istituzione della predetta Consulta;

Considerato che il Piano sanitario nazionale 2006-2008, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, indica, tra gli obiettivi prioritari di salute del Servizio sanitario nazionale, la sicurezza alimentare e la nutrizione;



Considerato, altresì, che per il perseguimento di detti obiettivi di protezione della salute e di rafforzamento della capacità di scelta del cittadino può essere utile un maggior coinvolgimento delle Associazioni dei consumatori e dei produttori;

Rilevato, sulla base di quanto precede, che la predetta Consulta si connota come il momento di condivisione e di confronto con il mondo produttivo e con la società civile intorno ai temi sicurezza alimentare e nutrizionale;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare l'art. 137, che prevede l'istituzione dell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, presso il Ministero dello sviluppo economico ed il relativo aggiornamento;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 5 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277, del 26 novembre 2008, di ultimo aggiornamento del predetto elenco;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ed in particolare l'art. 13, concernente la designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, concernente delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato, on.le Francesca Martini;

Decreta:

Art. 1.

*Istituzione della Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare*

1. È istituita, presso il Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, la Consulta delle Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare.

Art. 2.

*Compiti*

1. La Consulta di cui all'art. 1, è il Tavolo di confronto tra le Istituzioni pubbliche e le Associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare e di corretta alimentazione.

2. La Consulta ha il compito di:

favorire lo scambio di informazioni tra le Associazioni dei consumatori e dei produttori al fine di facilitare la capacità di scelta del cittadino per un consumo consapevole e una dieta corretta;

fornire elementi di valutazione utili alla presa di decisioni da parte del Comitato strategico di indirizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 luglio 2007;

contribuire alle iniziative di comunicazione disposte dagli organi competenti.

Art. 3.

*Composizione*

1. La Consulta è presieduta dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o suo delegato, ed è composta da:

direttore del segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare, direttore della direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, direttore della direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, direttore della direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o loro delegati;

un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico o suo delegato;

un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali o suo delegato;

un rappresentante del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare o suo delegato;

sette rappresentanti delle Regioni e Province autonome, designati dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome o loro delegati;

un rappresentante per ciascuna delle Associazioni dei consumatori ed utenti presenti nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico o loro delegati;

un numero - equivalente a quello dei rappresentanti di cui al punto precedente - di rappresentanti delle Associazioni dei produttori designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o loro delegati.

2. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare esperti nelle materie inserite all'ordine del giorno.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio III del Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

*Funzionamento*

1. Il Presidente dispone la convocazione - a cadenza, di norma, quadrimestrale - della Consulta e formula l'ordine del giorno; la segreteria della Consulta predispone la documentazione necessaria per la discussione e redige i relativi verbali.

2. La Consulta può articolare i propri lavori per tavoli tematici.

3. Il Presidente rappresenta la Consulta nei rapporti con l'esterno e comunica in nome e per conto della stessa.



## Art. 5.

*Durata*

1. I rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, delle Regioni e Province autonome, delle Associazioni dei consumatori e delle Associazioni dei produttori, restano in carica tre anni.

## Art. 6.

*Oneri*

1. Il funzionamento della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2009

p. Il Ministro  
il Sottosegretario di Stato  
MARTINI

09A12775

DECRETO 30 settembre 2009.

**Riconoscimento, alla dott.ssa Asensio Sierra Nuria Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oncologia medica.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto concernente il «Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione»;

Visti, altresì, gli artt. 21, 22 e 23 del medesimo decreto;

Vista l'istanza del 27 febbraio 2008 con la quale la dott.ssa Asensio Sierra Nuria Maria, cittadina spagnola, nata a Soria (Spagna), il 5 novembre 1972, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di specializzazione «Grau de Assistente em Oncologia Médica» rilasciato, in data 11 dicembre 2007, dal Ministero della Salute - Amministrazione centrale del sistema sanitario, Istituto portoghese di Oncologia di Lisbona (Portogallo);

Vista la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16, comma 3 del citato decreto legislativo n. 206/2007, che nella riunione del 30 settembre 2008 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dai citati artt. 22 e 23 dello stesso decreto;

Visto il proprio decreto del 5 novembre 2008 con il quale è stata attribuita all'interessata detta misura compensativa;

Vista la lettera del 13 novembre 2008 con la quale la dott.ssa Asensio Sierra Nuria Maria, ai sensi del succitato art. 22, ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di sei mesi;

Atteso che detto tirocinio si è svolto presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dal 30 gennaio 2009 al 31 luglio 2009;

Preso atto della nota del 3 agosto 2009 con la quale il Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Dipartimento medico polispecialistico 1, ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento della dott.ssa Asensio Sierra Nuria Maria;

Preso atto della valutazione favorevole al superamento del tirocinio espressa in detta relazione finale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Grau de Assistente em Oncologia Médica» rilasciato dal «Ministério da Saúde - Administração Central do Sistema de Saúde, IP - Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E.P.E.» (Portogallo) in data 11 dicembre 2007, alla dott.ssa Asensio Sierra Nuria Maria, cittadina spagnola, nata a Soria (Spagna) il 5 novembre 1972, è riconosciuto quale titolo di Medico Specialista in Oncologia Medica.

Art. 2.

La dott.ssa Asensio Sierra Nuria Maria, già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma, è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in Oncologia Medica previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A12835

